



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

CONVENZIONE REGOLANTE IL FINANZIAMENTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI CASCHI REFRIGERANTI DA DESTINARE ALLE STRUTTURE DI ONCOLOGIA PER PAZIENTI IN TRATTAMENTO ANTITUMORALE

ART. 5, COMMA 26 DELLA L.R. 19.12.2023, N. 17

**Convenzione
tra
Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale
della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed
economico finanziaria e controllo di gestione
e
Azienda Regionale della Salute (ARES)**



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Sommario

Premesso che:	3
Normativa di riferimento	4
Articolo 1	6
<i>PREMESSE</i>	6
Articolo 2	6
<i>OGGETTO E IMPORTO DELLA CONVENZIONE</i>	6
Articolo 3	6
<i>UTILIZZO DELLE RISORSE E SPESE AMMISSIBILI</i>	6
Articolo 4	7
<i>OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER IL BENEFICIARIO</i>	7
Articolo 5	8
Articolo 6	8
Articolo 7	9
Articolo 8	10
Articolo 9	10
<i>OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E OBBLIGHI PREVISTI DAL DPR 602/73</i>	10
Articolo 10	11
Articolo 11	12
Articolo 12	12
<i>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</i>	12
Articolo 13	13
<i>RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGI VIGENTI</i>	13
Articolo 14	13



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

TRA

la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, CF 80002870923, nella persona del Dott. Luciano Giovanni Oppo in qualità di Direttore Generale della Direzione generale della Sanità, giusto Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 47 prot. n. 2804 del 28/06/2024, di seguito denominata Regione;

E

l'Azienda Regionale della Salute (ARES), C.F. 03990570925 con sede legale in via Piero della Francesca, n.1, rappresentata dal Dott. Giuseppe Pintor in qualità di Direttore Generale, nel seguito denominata "Beneficiario" o "Azienda";

(la Regione e il Beneficiario saranno anche denominati, nella presente Convenzione, "le Parti")

Premesso che:

- l'art. 5, comma 26 della Legge Regionale n. 17 del 19 dicembre 2023 ha autorizzato la spesa di € 300.000,00 per un finanziamento finalizzato all'acquisto di caschi refrigeranti da destinare alle strutture di oncologia per pazienti in trattamento antitumorale (missione 13 - programma 02 - titolo 2);
- è garantita la disponibilità degli stanziamenti necessari sul Bilancio Regionale, Esercizio 2025;
- con determinazione n. 1816 prot. n. 33407 del 28.12.2023, al fine di dare attuazione all'intervento, è stato disposto l'impegno della somma di € 300.000,00 a favore dell'Azienda Regionale della Salute (ARES);
- con determinazione n. 302 protocollo n. 9842 del 7.07.2025 sono stati approvati lo schema di convenzione e i relativi allegati;
- per l'attuazione di quanto disposto dalla sopracitata Legge Regionale, l'Azienda beneficiaria ha provveduto a richiedere il seguente CUP: B74E23000900002;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Normativa di riferimento

VISTA LA NORMATIVA NAZIONALE

- La Legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- la Legge del 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” come modificata dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e in particolare l’art. 11, commi 2bis e 2ter, nel quale si prevede che:
 - ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003 sia dotato di un “Codice unico di progetto” che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
 - gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
- il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici".

VISTA LA NORMATIVA REGIONALE

- la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”;
- la Legge Regionale n. 8 del 13 marzo 2018, “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

- la Legge Regionale n. 5 del 9 marzo 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2015)” e in particolare l'art. 5, commi 5, 6 e 7 recanti le “Nuove direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari”;
- la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e ulteriori norme di settore” e s.m.i;
- la Legge regionale 17 dicembre 2024, n. 21 “Esercizio provvisorio”;
- la Legge regionale 30 gennaio 2025, n. 1 recante "Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025";
- la Legge regionale 25 febbraio 2025 n. 6 recante “Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025”;
- la Legge regionale 31 marzo 2025, n. 9 recante “Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 fino al 30 aprile 2025”;
- la DGR n. 16/1 del 14 aprile 2015 “Disposizioni in materia di opere pubbliche. L.R. 9 marzo 2015 n. 5, art. 5, comma 8. Atto interpretativo ed esplicativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998”;
- le DGR n. 40/8 del 7 agosto 2015 e n. 25/19 del 3 maggio 2016, riguardanti le “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007)”;
- la DGR n. 48/23 del 2 ottobre 2018 “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa previsti dall'art. 8, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/2018. Adeguamento delle precedenti direttive introdotte con le DGR n. 40/8 del 7.08. 2015 e 25/19 del 3.05. 2016”;
- la DGR n. 2/1 del 18 gennaio 2024 recante "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2024-2026, legge regionale 29 dicembre 2023, n. 19;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula in modalità elettronica, con sottoscrizione digitale, quanto segue:

Articolo 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

OGGETTO E IMPORTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti e fissa le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi in capo all'Azienda Regionale della Salute (ARES), in qualità di Beneficiario delle risorse l'art. 5, comma 26 della L.R. 19.12.2023, n. 17, in virtù della titolarità centralizzata delle competenze ad essa attribuite dalla Legge Regionale n. 24/2020.

L'importo stimato per la realizzazione dell'intervento da finanziare con le risorse stanziato è pari a euro 300.000,00.

Si riportano di seguito le operazioni oggetto di finanziamento e la somma complessiva concessa ai sensi della succitata norma:

Titolo intervento	Importo finanziato	CUP
Acquisto di caschi refrigeranti da destinare alle strutture di oncologia per pazienti in trattamento antitumorale	€ 300.000,00	B74E23000900002

Articolo 3

UTILIZZO DELLE RISORSE E SPESE AMMISSIBILI

Il Beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme concesse solo ed esclusivamente per la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.

In particolare, lo stesso è tenuto al rispetto delle norme relative all'ammissibilità delle spese che dovranno essere:

- verificabili in base ad un metodo che consenta il controllo durante le operazioni di accertamento di natura tecnica, amministrativa e contabile disposte dal competente Servizio della Regione, in ordine alla corretta attuazione dell'intervento;
- comprovate da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente e comunque riferibili esclusivamente all'intervento finanziato;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

- c. definite da pagamenti che rispettino il principio della tracciabilità, pertanto non sono ammessi pagamenti per contanti o compensazioni;
- d. sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente.

Resta espressamente convenuto che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto all'importo concesso, per qualsiasi motivo determinato, sarà a carico del Beneficiario che provvederà alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

Articolo 4

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER IL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario degli interventi assume la competenza e la responsabilità esclusiva in ordine alla realizzazione dell'oggetto della presente convenzione, impegnandosi ad applicare rigorosamente tutte le vigenti leggi e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, che disciplinano ogni successiva fase dell'attuazione dell'intervento, con particolare riferimento alle disposizioni normative, regolamentari e pianificatorie concernenti la specifica materia sanitaria.
3. Il Beneficiario è tenuto ad inviare al Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione copia dei provvedimenti adottati per la realizzazione degli interventi, a dare immediata comunicazione dell'indizione delle relative gare e degli avvenuti affidamenti, inviando copia della documentazione tecnica afferente ai lavori degli interventi finanziati, ivi compresi i quadri economici eventualmente riapprovati a seguito delle aggiudicazioni dei lavori.
4. Il Beneficiario dovrà fornire, inoltre, entro le tempistiche comunicate dal competente Servizio dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, l'attestazione relativa alla competenza economica delle avvenute prestazioni rese nell'annualità di riferimento (**Allegato C-1 – Sez. 1 “ATTESTAZIONE COMPETENZA ECONOMICA DELLE PRESTAZIONI RESE” - da compilarsi obbligatoriamente**).
5. Il Beneficiario si impegna, infine:
 - a. ad utilizzare il finanziamento concesso solo ed esclusivamente per l'esecuzione della fornitura di cui all'art. 5, comma 26 della Legge Regionale n. 17 del 19 dicembre 2023;
 - b. a realizzare gli interventi finanziati secondo le modalità e le tempistiche illustrate nel cronoprogramma procedurale e finanziario approvato;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

- c. a restituire le eventuali somme non utilizzate o, in alternativa, a richiedere l'autorizzazione al loro utilizzo con apposita istanza da trasmettere al Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
- d. a rispettare la normativa vigente in materia di appalti durante tutte le fasi di realizzazione degli interventi.

Articolo 5

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il Beneficiario è tenuto a:

- a. rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici" per gli avvisi e i bandi di gara;
- b. osservare le disposizioni contenute nel comma 15, art. 1, Legge 190/2012 e nel D.lgs. 14.03.2013, n. 33.
- e. materia vigente in materia di appalti durante tutte le fasi di realizzazione degli interventi.

Articolo 6

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale provvederà all'erogazione del finanziamento in favore del Beneficiario, in conformità al cronoprogramma procedurale e finanziario, secondo le seguenti modalità:

1. A seguito della stipula della presente Convenzione la Regione dispone l'erogazione del 30% delle risorse finanziarie relative alla prima annualità, in coerenza al cronoprogramma sottoscritto.
2. Il saldo di quanto previsto verrà liquidato a seguito di presentazione **dell'allegato C-1** (Sez. 2 – **DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO** - da compilarsi solo in caso di richiesta pagamento saldo), corredato dalla relativa rendicontazione.
3. Qualora la fornitura si dovesse protrarre oltre l'annualità 2025, in corrispondenza delle successive annualità valorizzate nei cronoprogrammi procedurali (**allegato B**), si procederà all'erogazione del 30% della annualità in corso, a condizione che sia attestata mediante la presentazione **dell'allegato C**, una spesa pari ad almeno il 70% di quanto già erogato in acconto nell'annualità precedente. Sono fatti salvi i



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

casi in cui, in presenza di un avanzamento di spesa inferiore a detta percentuale, il legale rappresentante del soggetto beneficiario richieda ugualmente il trasferimento della quota successiva essendo in grado di motivare e documentare adeguatamente il concretizzarsi dell'effettiva esigenza delle disponibilità di cassa richiesta per la prosecuzione della realizzazione dell'intervento.

4. Dall'annualità successiva alla prima, il Beneficiario è obbligato a presentare annualmente entro e non oltre la data del **15 gennaio**, l'attestazione delle prestazioni rese nell'anno precedente, redatta secondo il **modello C-2**, accompagnata dal cronoprogramma procedurale e finanziario (**allegato B**) aggiornato, affinché il Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione possa procedere al riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2014. Il Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione disporrà per ciascuna annualità un massimo di due provvedimenti di liquidazione (saldo parziale e finale), fatte salve istanze eccezionali debitamente motivate e accolte previa valutazione del Servizio.
5. Il Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione disporrà per ciascuna annualità un massimo di due provvedimenti di liquidazione (saldo parziale e finale), fatte salve istanze eccezionali debitamente motivate e accolte previa valutazione del Servizio.
6. Le somme erogate costituiscono entrate con destinazione specifica e ai fini del finanziamento si terrà conto delle sole spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e riconosciute ammissibili e certificabili in sede di verifica.
7. Le economie e le somme non utilizzate dovranno essere disimpegnate e riversate al Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna secondo le modalità che verranno concordate con il Responsabile di Azione.
8. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni momento, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli al fine di accertare sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento del progetto, sull'osservanza degli obblighi in capo al Beneficiario.

Articolo 7

DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al **31.12.2025**, ovvero fino ai **sei mesi successivi** dalla data di conclusione dell'ultimo intervento, così come indicato nel cronoprogramma procedurale e finanziario.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

2. In caso di aggiornamento del suddetto cronoprogramma e approvazione dello stesso con atti del Beneficiario, la durata della presente convenzione verrà automaticamente prorogata fino ai sei mesi successivi dalla nuova data di conclusione degli interventi.
3. In coerenza con l'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e con l'art. 58 della L.R. 11/2006, la presente convenzione diviene efficace successivamente alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa.
4. Resta convenuto che, indipendentemente dai fatti imputati al Beneficiario, è facoltà della Regione, scaduto il termine di durata della convenzione, dichiararla chiusa provvedendo al recupero delle somme erogate non utilizzate.

Articolo 8

REVOCA DELLA CONVENZIONE E DEL FINANZIAMENTO

1. La Regione si riserva la facoltà di revocare la convenzione nel caso in cui il Soggetto attuatore incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della convenzione medesima, quanto in ordine a norme di legge, regolamenti, disposizioni amministrative e alle stesse norme di buona amministrazione.
2. È inoltre facoltà della Regione esercitare il potere di revoca del finanziamento concesso ove il Soggetto attuatore, per imperizia comprovata, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi. A tale fine potrà costituire motivo di revoca il mancato rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma procedurale e finanziario allegato alla presente. I contratti tra il Beneficiario e i propri appaltatori dovranno essere conformi a quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.

Articolo 9

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E OBBLIGHI PREVISTI DAL DPR 602/73

1. I contratti tra il Beneficiario e i propri appaltatori dovranno essere conformi a quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

2. Il Beneficiario è obbligato a verificare negli atti di liquidazione di propria competenza l'assenza di impedimenti nei confronti del fisco, nei casi disciplinati dal Decreto n. 40 del 18/01/2008 del MEF recante modalità di attuazione dell'art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 10

CLAUSOLA PANTOUFLAGE ENTI PUBBLICI

1. Il Beneficiario in fase di attuazione della presente convenzione ad informare e vigilare sull'osservanza del divieto di cui all'art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nei confronti del proprio personale dipendente, anche se assunto a tempo determinato o parziale, di coloro che nello stesso ente pubblico ricoprono incarichi dirigenziali o di responsabilità amministrativa di vertice, oltre che dei soggetti esterni con i quali il medesimo ente abbia stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
2. Il divieto riguarda in particolare i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente o, in ogni caso, abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sul contenuto dei provvedimenti di esercizio dei poteri autoritativi o negoziali da parte dell'ente. Essi sono soggetti al divieto di intraprendere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari degli atti dell'amministrazione espressione dei poteri sopra indicati.
1. Il Beneficiario, a tale fine, in fase di attuazione della presente convenzione, è tenuto a:
 - accompagnare i contratti di lavoro, subordinato o autonomo, e gli atti di conferimento di incarichi esterni da apposita clausola o dichiarazione informativa relativa al divieto di pantouflage e delle sanzioni applicabili in caso di violazione del divieto, consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;
 - all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, collaborazione o dell'incarico fornire idonea informativa relativa al divieto di pantouflage;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

- prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata, oltre che negli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere che i partecipanti sottoscrivano apposita dichiarazione circa la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione in violazione del divieto di pantouflage;
- inserire negli atti e bandi di cui ai punti che precedono un esplicito richiamo alle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di pantouflage consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti,
- effettuare le verifiche amministrative necessarie in ordine a eventuali situazioni di violazione del divieto di pantouflage.

Articolo 11

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

1. Il Beneficiario assume la piena e incondizionata responsabilità – con risorse finanziarie del proprio bilancio – circa la funzionalità di tutte le opere inerenti agli interventi di cui alla presente convenzione.
2. La Regione è totalmente estranea da qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e contabile derivante dalla realizzazione degli interventi. In particolare, il Beneficiario non potrà rivalersi nei confronti della Regione per danni cagionati a terzi o cose derivanti dalla realizzazione degli interventi.

Articolo 12

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Beneficiario e la Regione Sardegna nell'attuazione della presente convenzione dovranno essere sottoposte ad un tentativo di conciliazione tra le parti.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Articolo 13

RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGI VIGENTI

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti applicabili all'oggetto e alle modalità di attuazione della presente Convenzione, nonché i regolamenti, le direttive e le altre disposizioni nazionali, regionali e comunitarie in materia che, anche se non allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 14

COPERTURA FINANZIARIA E ALLEGATI

Il finanziamento di cui alla presente Convenzione è garantita dalle risorse stanziare a valere sull'impegno n. 3000317885, capitolo SC09.1613 - Missione 13 - Programma 02 - Macroaggregato 203 - PCF U.2.03.01.02.011 - CdR 00.12.01.02.

Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati che si intendono approvati con la sottoscrizione della stessa:

Allegato B: *“Cronoprogramma procedurale e finanziario di spesa - Servizi e forniture;*

Allegato C: *“Dichiarazione di spesa e domanda di pagamento delle quote di finanziamento successive alla prima”;*

Allegato C-1: *“Attestazione prestazioni rese/Domanda di pagamento saldo”;*

Allegato C-2: *“Attestazione prestazioni rese”.*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Dott. Luciano Giovanni Oppo

(Firmato digitalmente)

Per il Beneficiario

Dott. Giuseppe Pintor

(Firmato digitalmente)